

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## 5<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

VENERDÌ 4 MAGGIO 1956

(94<sup>a</sup> Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente TRABUCCHI

### INDICE

#### Disegni di legge:

« Provvedimenti per il pareggio dei bilanci comunali e provinciali per gli anni 1955 e 1956 » (1322-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 1715, 1716, 1717
AGOSTINO . . . . .	1717
CENINI, relatore . . . . .	1715, 1716
GAVA . . . . .	1717
MOTT, Sottosegretario di Stato per il tesoro . . . . .	1716, 1717
RODA . . . . .	1716, 1717

« Estensione di agevolazioni fiscali ai finanziamenti effettuati dalla Regione sarda nei settori dell'artigianato e delle piccole e medie industrie » (1445) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . . . .	1718, 1719
GAVA . . . . .	1719
MOTT, Sottosegretario di Stato per il tesoro . . . . .	1719
NEGRONI, relatore . . . . .	1718
RODA . . . . .	1719

La seduta è aperta alle ore 10,30.

Sono presenti i senatori: Braccesi, Cenini, De Luca Angelo, De Luca Luca, Gava, Janaccone, Negroni, Pesenti, Ponti, Roda, Spagna, Spagnolli, Tomè e Trabucchi.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Bertone, Fortunati, Giacometti, Mariotti, Selvaggi e Valenzi, sono sostituiti rispettivamente dai senatori Samek Lodovici, Giustarini, Agostino, Locatelli, Cemmi e Asaro.

Intervengono il Ministro del bilancio Zoli ed i Sottosegretari di Stato per le finanze Piola e per il tesoro Mott.

BRACCESI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

#### Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Provvedimenti per il pareggio dei bilanci comunali e provinciali per gli anni 1955 e 1956 » (1322-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per il pareggio dei bilanci comunali e provinciali per gli anni 1955 e 1956 », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale sul disegno di legge.

CENINI, relatore. Il disegno di legge « Provvedimenti per il pareggio dei bilanci comunali e provinciali per gli anni 1955 e 1956 », già approvato da questa Commissione finanze e tesoro, ha subito delle modifiche alla Camera dei deputati. L'articolo 3 nel testo approvato da questa Commissione, diceva: « Per i Comuni montani e delle piccole isole, di cui all'articolo 3 della legge 2 luglio 1952, n. 703, la misura delle supercon-

tribuzioni stabilite dall'articolo 2 della presente legge, dovrà essere non inferiore alla metà di quella stabilita nell'articolo stesso». La Camera dei deputati ha dopo le parole: «piccole isole» ha aggiunto il chiarimento: «determinati ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991». Credo che la modifica si possa accettare.

**PRESIDENTE.** Sarei contrario all'emendamento perchè quando si formula una legge finanziaria non si devono introdurre in essa i concetti di altre leggi. Per non ritardare gli aiuti a questi Comuni che ne hanno bisogno, non faccio una questione formale, ma affermo che, per correttezza legislativa, non bisognerebbe accettare questa modifica.

**CENINI, relatore.** La legge sui Comuni montani ha ripercussioni finanziarie.

**PRESIDENTE.** Ma allora si sarebbe dovuta modificare quella legge!

**MOTT, Sottosegretario di Stato per il tesoro.** Il Governo concorda sul concetto espresso dal Presidente della Commissione perchè sarebbe stato più corretto, quando si tratta di leggi finanziarie, modificare la legge precedente e lasciare inalterato il testo proposto dalla Commissione del Senato. Mi rimetto comunque al parere di questa Commissione per quanto riguarda l'emendamento introdotto dalla Camera.

**CENINI, relatore.** Passiamo all'articolo 5. Questo articolo nel testo approvato dalla nostra Commissione diceva:

«È in facoltà dei Ministri per l'interno, per le finanze e per il tesoro di disporre, in qualsiasi tempo, accertamenti ispettivi presso gli enti deficitari per determinare le cause della situazione finanziaria degli enti stessi ed adottare i provvedimenti ritenuti necessari per rimuoverle o attenuarle, anche agli effetti delle successive gestioni».

La Camera ha premesso all'articolo la frase: «Ai fini della presente legge» ed ha modificato la parola «adottare» in «indicare».

Ritengo che non si debba approvare questa modificazione introdotta dalla Camera perchè forse la parola «adottare» dice troppo, ma la parola «indicare» dice troppo poco. Propongo se mai di usare il verbo «promuovere». Si tratta di mutui garantiti dallo Stato, per ciò lo Stato ha la sua parola da dire.

**RODA.** A me sembra che la Camera sia giustamente intervenuta a correggere una stortura che è sfuggita alla nostra Commissione in questo articolo 5. Qui non si tratta dello Stato che integra i bilanci, con mezzi propri; lo Stato si limita a garantire i mutui che i Comuni hanno acceso e che i Comuni dovranno pagare. Pretendere che soltanto per il fatto che si offre una fideiussione si debba amministrare il Comune, è un po' eccessivo. Ci è sfuggito questo *lapsus* quando abbiamo discusso questo provvedimento che ha per scopo il ripiano del *deficit* dei bilanci comunali e provinciali.

Ora ripiegare sulla formula proposta dal senatore Cenini mi sembra voler dire la medesima cosa, con altra parola. Quando si discute sulla sostituzione di una parola che significa ingerenza dello Stato in una amministrazione locale; quando si pretende di contemperare quanto è stato deciso dalla Camera circa l'articolo 5 di questo disegno di legge con il testo della nostra Commissione; quando si vuole sostituire la parola «indicare» con la parola «promuovere», si esprime il medesimo concetto che significa ammettere l'ingerenza assoluta dello Stato nel Comune in determinati provvedimenti per il risanamento del loro bilancio. Ciò, oltre che offensivo per gli amministratori del Comune, suona come una minora-zione della libertà comunale che è affermata nel nostro Paese.

Siamo del parere di accettare incondizionatamente la modifica proposta dalla Camera per quanto riguarda l'articolo 5.

**MOTT, Sottosegretario di Stato per il tesoro.** Qui si tratta del potere che hanno i Ministri dell'interno, delle finanze e del tesoro, i quali non possono fare altro che «indicare» o al massimo «promuovere», ma i relativi provvedimenti non sono conclusivi, in quanto non si fa altro che indicare i mezzi con cui

la Giunta provinciale amministrativa eserciterà, nei limiti degli articoli 332-336 della legge comunale e provinciale, i suoi poteri.

In altri termini non si tratta di un provvedimento cogente. Dire: « indicare » è giusto; forse « promuovere » sarebbe stata una parola più appropriata dal punto di vista tecnico ma il verbo « adottare » non è accettabile.

**GAVA.** Ritengo cosa strana che i Ministri dell'interno, delle finanze e del tesoro indichino alla Commissione centrale i provvedimenti da adottare e i poteri di questa amministrazione in materia finanziaria.

**AGOSTINO.** A me pare che l'articolo 5 come viene proposto dalla Camera sia razionalissimo perchè si ha riguardo ad una ispezione finanziaria la quale viene promossa dai Ministri dell'interno, delle finanze e del tesoro. L'ispettore che va esaminando lo stato delle cose può consigliare un diverso comportamento. Dato che siamo semplicemente in materia di ispezioni non di impugnazioni, non di esame successivo, è opportuno che questo ispettore, che è un tecnico, « indichi » alle autorità normali decentrate, autonome, quello che si dovrebbe fare.

**GAVA.** Nella formulazione dell'articolo risulta però che sono i Ministri che « indicano » i provvedimenti ritenuti necessari.

Lo spirito della Commissione mi pare che fosse quello di determinare accertamenti ispettivi che non restassero lettera morta, ma che si concludessero in provvedimenti.

**MOTT, Sottosegretario di Stato per il tesoro.** Ma l'articolo non dice questo. La facoltà dei Ministri è limitata a disporre accertamenti. Non sono i Ministri ad indicare i provvedimenti, ma sono gli organi tecnici.

**PRESIDENTE.** Se il relatore non insiste nella proposta di emendamento, penso che potremo approvare il disegno di legge nel testo pervenutoci dalla Camera in modo che questa legge possa andare subito in vigore; in caso contrario rischieremmo di rinviare tutto di almeno altri due mesi. Accettiamo cioè l'interpretazione molto chiara data dal senatore

Agostino, con la sua consueta precisione, cioè che i Ministri « indicano » mentre gli organi competenti « promuovono ».

Se nessun altro chiede di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura degli articoli 1 e 2 del disegno di legge, i quali non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

#### Art. 1.

I Comuni e le Province che, nonostante l'applicazione dei mezzi previsti dagli articoli 332 e 336 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, modificati dagli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968, nonchè dagli articoli 1 e 2 del successivo decreto 20 gennaio 1955, n. 289, non conseguono il pareggio economico del proprio bilancio per l'anno 1955, possono essere autorizzati, su proposta della Commissione centrale per la finanza locale, con decreti del Ministro per l'interno, di concerto con quelli per le finanze e per il tesoro, a provvedere al ripiano del disavanzo mediante l'assunzione di mutui ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

#### Art. 2.

I Comuni e le Province che non conseguono il pareggio economico del proprio bilancio per l'anno 1956, nonostante l'applicazione di supercontribuzioni in misura non inferiore rispettivamente al 350 e al 250 per cento sulle sovrimposte sul reddito dominicale dei terreni, al 500 per cento sulle addizionali sul reddito agrario, al 50 per cento sulle altre imposte e tasse, esclusa la sovrimposta sui fabbricati, l'imposta di famiglia, l'imposta sul bestiame e l'imposta comunale sulle industrie, sui commerci, sulle arti e professioni e relativa addizionale provinciale, possono essere autorizzati a provvedere al ripiano del disavanzo ai sensi di cui all'articolo precedente.

La garanzia statale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 211, ed all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51, è limitata all'80 per cento dell'ammontare del mutuo autorizzato.

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

94ª SEDUTA (4 maggio 1956)

All'articolo 3 la Camera dei deputati dopo le parole: « delle piccole isole », ha aggiunto le altre: « determinati ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991 ».

Metto ai voti tale emendamento.

(È approvato).

Metto ai voti l'intero articolo 3 il cui testo, dopo l'approvazione dell'emendamento risulta il seguente:

#### Art. 3.

Per i Comuni montani e per quelli delle piccole isole, determinati ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991, e dell'articolo 3 della legge 2 luglio 1952, n. 703, la misura delle supercontribuzioni, stabilita dall'articolo 2 della presente legge, dovrà essere non inferiore alla metà di quella stabilita nell'articolo stesso.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 4 del disegno di legge che non è stato modificato dalla Camera dei deputati:

#### Art. 4.

La concessione dei mutui autorizzati per il pareggio economico dei bilanci 1955 e 1956 dei Comuni e delle Province, ai sensi degli articoli 1 e 2, sarà effettuata dagli Istituti finanziari che saranno all'uopo designati dal Ministero del tesoro, anche in deroga ai rispettivi statuti.

La Camera dei deputati ha modificato l'articolo 5 nel senso di far precedere l'articolo dalle parole: « Ai fini della presente legge » e di sostituire la parola « adottare » con l'altra « indicare ».

Pongo in votazione tali emendamenti.

(Sono approvati).

Metto ai voti l'intero articolo 5 il cui testo, dopo l'approvazione degli emendamenti, risulta il seguente:

#### Art. 5.

Ai fini della presente legge è in facoltà dei Ministri per l'interno, per le finanze e per il tesoro di disporre, in qualsiasi tempo, accertamenti ispettivi presso gli enti deficitari, per determinare le cause della situazione finanziaria degli enti stessi ed indicare i provvedimenti ritenuti necessari per rimuoverle od attenuarle, anche agli effetti delle successive gestioni.

(È approvato).

Metto in votazione il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

#### Discussione e approvazione del disegno di legge:

**« Estensione di agevolazioni fiscali ai finanziamenti effettuati dalla Regione sarda nei settori dell'artigianato e delle piccole e medie industrie » (1445).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Estensione di agevolazioni fiscali ai finanziamenti effettuati dalla Regione sarda nei settori dell'artigianato e delle piccole e medie industrie ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge di cui do lettura:

#### Articolo unico.

Alle operazioni effettuate dal Credito Industriale Sardo, anche con fondi previsti da leggi regionali, a favore delle imprese artigiane, nonchè a tutti i provvedimenti, contratti, atti e formalità relativi alle operazioni stesse e alla loro esecuzione ed estinzione, sono estese le garanzie ed i privilegi di cui all'articolo 40 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e le agevolazioni fiscali previste dall'articolo 41 della medesima legge.

NEGRONI, *relatore*. La legge 25 luglio 1952, n. 949, recante « Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento della occupazione » al capo VI (articolo 33 e seguenti) tratta del « credito all'artigianato ».

Con l'articolo 33 viene definito lo scopo della « Cassa per il credito alle imprese artigiane », costituita con il decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1418, e precisato al secondo comma quali imprese sono da considerarsi « artigiane » ai fini della legge di cui trattasi. Con l'articolo 40 si determinano le garanzie e i privilegi di cui godono i prestiti accordati alle imprese artigiane, e, con l'articolo 41 le agevolazioni fiscali di cui godono le operazioni effettuate dalla « Cassa », in ordine ai detti prestiti, nonchè « tutti i provvedimenti, contratti, atti e formalità relativi alle operazioni stesse o alla loro esecuzione ed estinzione ».

Ora, la Regione autonoma della Sardegna ha costituito il « Credito industriale sardo », un fondo con gestione speciale, inteso ad agevolare la concessione del credito alle imprese artigiane, al fine di stimolarne l'attività produttiva. Col presente disegno di legge si chiede che vengano estese alle operazioni effettuate dal Credito industriale sardo, anche con fondi previsti da leggi regionali, a favore delle imprese artigiane, le stesse garanzie, privilegi e agevolazioni fiscali, previsti dai ricordati articoli 40 e 41 della citata legge 25 luglio 1952.

Tale è la portata del disegno di legge sottoposto al nostro esame. Se è consentito al relatore esprimere un parere questo non può essere che decisamente favorevole. Invito pertanto la Commissione ad approvare il disegno di legge, previa la correzione di un errore materiale nel titolo, che va così formulato: « Estensione di agevolazioni fiscali ai finanziamenti effettuati dalla Regione sarda nel settore dell'artigianato ». Va cioè soppresso l'accento nel titolo alle « piccole e medie industrie » che non sono affatto menzionate nell'articolo unico del disegno di legge e alle quali il disegno di legge stesso non può in alcun modo riferirsi.

RODA. Non ho capito se la estensione delle agevolazioni fiscali deve o meno intendersi estesa anche alle piccole e medie industrie. Dico questo perchè nel titolo si parla di piccole e medie industrie mentre nella legge non se ne fa accenno. Se vogliamo dare un con-

tenuto ad una legge di questo tipo non possiamo escludere le piccole e le medie industrie perchè altrimenti limiteremmo queste agevolazioni al solo artigianato sardo. Se c'è un problema in Sardegna è proprio quello della piccola e media industria e non capisco perchè una legge nata con spirito di larghezza, che appare dal titolo stesso del provvedimento, non debba viceversa trattare nel testo lo stesso argomento. Non so spiegarmi questa antinomia fra il titolo del disegno di legge, che allarga il cuore alle speranze, e il testo del progetto di legge che non contempla quanto è detto nel suo titolo.

GAVA. La materia relativa alle piccole e medie industrie è trattata in altre leggi. Il Credito industriale sardo gestisce il credito industriale e accanto a questo c'è un fondo speciale per l'artigianato.

MOTT, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Desidero spiegare al senatore Roda che qui si tratta di estendere un provvedimento già esistente, previsto dalla legge 25 luglio 1952, alle operazioni effettuate dal Credito industriale sardo, a favore delle imprese artigiane. Il problema delle piccole e medie industrie è regolato separatamente. Evidentemente il titolo è andato al di là della volontà del legislatore, perciò bisogna correggere questo errore.

RODA. Il mio dubbio era sorto dal fatto che il titolo del disegno di legge è in contraddizione con il suo contenuto. Ringrazio pertanto il Governo per le spiegazioni che ci ha fornito.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto in votazione il disegno di legge del quale ho già dato lettura.

*(È approvato).*

*La seduta termina alle ore 11,20.*

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.